



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Acquisti e Appalti

Via Università, 40 -09124 Cagliari



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA



UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI
CAGLIARI



Progetto finanziato con Fondi FSC – Fondo di Sviluppo e Coesione

Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX CLINICA PEDIATRICA CUP F28C12000410002 - CIG: 8605427EFF

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza” - Delibere CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012 – Razionalizzazione e potenziamento delle strutture disponibili nel Campus Urbano del Comune di Cagliari.

1.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
1.1	Documenti di gara	6
1.2	Chiarimenti	7
1.3	Comunicazioni	7
	OGGETTO E IMPORTO	7
2.	DURATA DELL'APPALTO.....	12
2.1	Durata.....	12
3.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
4.	REQUISITI GENERALI	15
5.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	15
5.1	Requisiti di idoneità.....	16
5.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	17
5.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	17
5.4	Indicazioni per i consorzi stabili	18
6.	AVVALIMENTO	19
7.	SUBAPPALTO	20
8.	GARANZIA PROVVISORIA.....	20
9.	SOPRALLUOGO	23
10.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
11.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
12.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
13.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
13.1	Domanda di partecipazione	26
13.2	Documento di gara unico europeo.....	27
13.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	28
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	33
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	36
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
16.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	37
16.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	38
16.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo	39
16.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	40
17.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	41
19.	APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	42
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
22.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 19 del 22 gennaio 2021, integrata con determina n. 34 del giorno 11 febbraio 2021 del Dirigente della Direzione Infrastrutture, Manutenzione Immobili e Impianti, questa Amministrazione ha deliberato di avviare una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e ss. del d. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di verifica preliminare del progetto definitivo di riqualificazione del complesso della ex clinica pediatrica denominato "Complesso Ex Clinica Macciotta", ai sensi dell'art. 26 del d. Lgs. 50/2016.

Il servizio è volto ad accertare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 – di seguito soltanto Codice, la loro conformità alla normativa vigente e la verifica della documentazione relativa al livello definitivo del progetto di riqualificazione del complesso "Ex Clinica Macciotta".

In particolare, la verifica accerta quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del Codice e, nella specie, la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi d'introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; la manutenibilità delle opere.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del Codice nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" e delle Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Lo svolgimento delle attività di verifica deve svolgersi in contraddittorio con il progettista ed essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali e rapporti che devono essere trasmessi all'Università degli Studi di Cagliari entro i termini fissati dalla lex specialis di gara.

Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato del servizio deve riportare le risultanze dell'attività svolta. Ai sensi del comma 8 dell'art. 26, del Codice, il RUP procederà alla validazione del progetto posto a base di gara.

La validazione costituirà formale autorizzazione a fatturare il servizio da parte dell'aggiudicatario confermando, di fatto, la congruità del servizio espletato.

Il progetto esecutivo potrebbe non essere reso disponibile o essere reso disponibile anche a distanza di tempo a causa della situazione sanitaria in corso. Per tale ragione ed in via prudenziale, si ritiene opportuno non prevedere nell'odierna procedura l'affidamento congiunto della verifica dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo, riservandosi l'Amministrazione la possibilità di affidare all'aggiudicatario del servizio di verifica del livello definitivo anche la verifica del livello esecutivo una volta che questo sarà disponibile all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Antonio Pillai, Dirigente della Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti.

La presente procedura si svolgerà esclusivamente con modalità telematiche (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs.50/16, aggiornato alla L. 55/19) mediante la piattaforma di e-procurement "Appalti & Contratti" (di seguito denominata Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla gara in oggetto, all'indirizzo: <https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/> , ottenendo così le credenziali

di accesso per inviare la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, firmata digitalmente ove richiesto, nonché per poter scaricare integralmente la documentazione relativa alla gara in oggetto.

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione “istruzioni e manuali” della Piattaforma disponibile all’indirizzo: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC)

Per l’utilizzo della modalità telematica sarà necessario, inoltre:

- registrarsi sulla piattaforma raggiungibile all’indirizzo: <https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> al fine di ottenere una username e una password di accesso all’area riservata dell’operatore economico
- accedere, una volta ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma, all’area riservata e selezionare nella sezione “Gare e procedure in corso” la procedura di gara a cui si vorrà partecipare e la voce "presenta offerta".

Nel caso in cui partecipino alla procedura in oggetto Raggruppamenti temporanei di imprese sarà necessario che sia iscritta al portale almeno l’impresa capogruppo fermo restando che sia l’impresa mandataria che l’impresa/e mandante/i dovrà/dovranno inserire negli appositi campi il codice fiscale e l’indirizzo PEC.

La registrazione sarà valida anche per le successive partecipazioni alle procedure bandite da questa e dalle altre amministrazioni che condividono la piattaforma.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato;
- 4) DGUE;
- 5) Modulo A dichiarazioni integrative;
- 6) Modulo B Avvalimento;
- 7) Patto di integrità;
- 8) File assolvimento imposta di bollo;
- 9) Modulo C Dichiarazione segreti tecnici e commerciali.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, al DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento”

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma Appalti e affidamenti almeno entro il giorno 4 marzo 2021.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Appalti e Affidamenti

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.unica.it o gare@pec.unica.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

OGGETTO E IMPORTO

Il servizio ha ad oggetto la verifica della documentazione relativa al livello definitivo del progetto di riqualificazione del complesso Ex Clinica Pediatra. In particolare, la verifica accerta quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del Codice e, nella specie, la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi d'introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; la manutenibilità delle opere.

Secondo quanto riportato nella lex specialis di gara, dovranno essere verificati i seguenti aspetti:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

d) conformità;

intendendosi per:

a) affidabilità;

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza;

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. verifica dell'eshaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) conformità;

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali della fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1 inserimento ambientale;
 - 2.2 funzionalità e fruibilità;
 - 2.3 stabilità delle strutture;
 - 2.4 sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.5 igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.6 superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.7 sicurezza antincendio;
 - 2.8 inquinamento acustico;
 - 2.9 durata e manutenibilità;
 - 2.10 rispetto dei tempi;
 - 2.11 sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica della documentazione deve essere condotta, a titolo indicativo e non esaustivo, sui seguenti aspetti:

A) per le relazioni generali:

1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione;

B) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

C) per le relazioni specialistiche:

1. verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - le necessità operative della Stazione Appaltante;
 - la disciplina normativa applicabile;
 - le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - le regole di buona progettazione;

D) per i documenti prestazionali:

1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;

CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEL PROGETTO DEFINITIVO

Durante la fase di verifica del progetto definitivo, le criticità minime da ricercare sono quelle di seguito riportate; il verificatore dovrà ampliare l'elenco delle criticità ricercate in funzione della tipologia d'intervento e della documentazione facente parte del progetto definitivo.

a. Criticità minime da ricercare nelle relazioni tecniche e specialistiche

Nelle relazioni tecniche e specialistiche le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

1. esattezza e completezza delle leggi a cui il progetto deve conformarsi;
2. insufficiente evidenza dei criteri utilizzati per le scelte progettuali e, in particolare delle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, dei criteri di progettazione delle strutture e degli impianti in relazione alla funzionalità ed economia di gestione dell'opera;
3. insufficiente evidenza dell'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare;

4. insufficiente approfondimento della verifica delle interferenze esistenti e del relativo progetto della risoluzione;
5. mancato approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnico economica;
6. mancata definizione dei criteri e degli elaborati da prendere in considerazione nello sviluppo del progetto esecutivo;
7. incompleta definizione degli impianti presenti nel progetto (con motivazione delle soluzioni adottate) della descrizione del funzionamento complessivo della componente impiantistica e del corretto interfacciamento tra impianti ed opere civili.

b. Criticità minime da ricercare negli elaborati grafici

Negli elaborati grafici le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

1. incompletezza nelle planimetrie delle indicazioni relative a tutti i profili significativi dell'intervento quali: strade, edifici circostanti, ecc., sia prima che dopo la realizzazione dell'intervento (stato di fatto e di progetto) sebbene ne risulti precisata la posizione o la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica;
2. incompletezza degli schemi funzionali e di dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
3. incompletezza sulle indicazioni delle reti impiantistiche esterne e sulla localizzazione delle centrali esterne dei diversi apparati con particolare riferimento ai dettagli costruttivi di attraversamento delle strutture portanti e dei compartimenti antincendio da parte delle reti.

c. Criticità minime da ricercare nei calcoli delle strutture e degli impianti

Nei calcoli delle strutture e degli impianti le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

1. incompletezza e/o carenza degli elementi che consentono la ripercorribilità degli stessi;
2. sufficiente livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

d. Criticità minime da ricercare nel disciplinare descrittivo

Nel disciplinare descrittivo le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

1. genericità, scarsa contestualizzazione, ridondanza, utilizzo di documenti "tipici" e schede tecniche di noti prodotti e/o materiali con contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto.

e. Criticità minime da ricercare nell'elenco prezzi

Nell'elenco prezzi le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

1. utilizzo voci di elenco prezzi non desumibili dal prezzario di riferimento della Regione Sardegna in assenza di specifiche analisi dei prezzi;
2. utilizzo di voci di elenco prezzi tratte dal prezzario di riferimento con modifica della "tariffa" in assenza di analisi dei prezzi;
3. modifica della descrizione e/o del prezzo delle voci di elenco prezzi tratte dal prezzario di riferimento senza modifica della "tariffa" tali da creare possibilità di impugnazione del bando.

Il quadro economico dell'intervento è di seguito descritto:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
<i>Razionalizzazione e potenziamento delle strutture disponibili nel "Campus" urbano del comune di Cagliari a servizio dei Poli Universitari di Ingegneria e Architettura, Umanistico ed Economico Giuridico dal complesso di Piazza d'Armi e via Is Maglias (Ingegneria) e Via Trentino (Scienza della Terra) fino alla Via Ospedale (ex Clinica Aresu e Clinica Pediatrica)</i>		
lotto c – RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX CLINICA PEDIATRICA		
L) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		
L1	Importo lavori a base d'asta:	€ 8.039.880,00
L2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 250.000,00
- TOTALE IMPORTO LAVORI (L1+L2) iva escl.		€ 8.289.880,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Prove di carico, rilievi e sondaggi	
a	Experimentation srl	€ 87.428,02
b	RGM	€ 52.080,00
c	Indagini e prove di carico a opera ultimata	€ 35.000,00
B2	Spese tecniche	
a	Verifica del progetto definitivo	€ 81.492,66
b	Progettazione esecutiva	€ 183.607,37
c	Verifica progettazione esecutiva	€ 81.492,66
d	Supporto al RUP, alla D.L. ed al C.S.E.	€ 156.742,47
e	Collaudo statico, tecnico-amministrativo, acustico, APE	€ 144.694,88
f	Cassa su spese tecniche (a,b,c,d,e), pari al 4%	€ 25.921,20
B3	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% su 2% L)	€ 132.638,08
B4	Indagini archeologiche	€ 7.384,00
B5	Commissioni Giudicatrici	€ 10.000,00
B6	Oneri per pubblicità	€ 12.000,00
B7	Allacciamenti pubblici servizi	€ 5.000,00
B8	Contributo autorità di vigilanza ANAC	€ 800,00
B9	IVA	
a	Sull'importo lavori (10% su L)	€ 828.988,00
b	Sulle spese per prove di carico, rilievi e sondaggi (22% su B1)	€ 38.391,76
c	Sulle spese tecniche (22% su B2)	€ 148.269,27
B10	Imprevisti e accordi bonari	€ 28.189,62
- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.060.120,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO (L+B)		€ 10.350.000,00

Tale importo corrisponde al costo complessivo dell'opera, comprensivo del costo dei lavori, degli oneri di sicurezza, della progettazione esecutiva, delle spese tecniche e delle altre somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti e accordi bonari, incentivo, IVA e oneri fiscali, altri oneri etc.

L'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo è stato determinato con riferimento al costo stimato per l'esecuzione dei lavori, ripartito nelle

diverse categorie previste, ai sensi dell'art.24 comma 8, del D.Lgs 50/2016 e del DM 17 giugno 2016 sulle tariffe professionali. A seguire l'elenco delle categorie considerate:

- E.21 – EDILIZIA: Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004
- S.03 – STRUTTURE: Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
- IA.01 – IMPIANTI: Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.
- IA.02 – IMPIANTI: Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.
- IA.03 – IMPIANTI: Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

L'importo complessivo posto a base di gara per il servizio relativo all'architettura e all'ingegneria oggetto della presente procedura, pertanto, è stato determinato in misura pari ad **€ 81.492,66** oltre IVA e oneri di legge se dovuti, così come di seguito specificato:

ID.Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI	Parametri	Gradi di	Codici prestazioni	Sommatorie	% Costi del	Compensi	Spese ed	Corrispettivi	Di cui costo del
		Singole Categorie	Base		affidate	Parametri	personale M	<<CP>>	Oneri accessori		personale
		V	P	G	Qi	Σ(Qi)	Σ(Mi)/ Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=20,60% S=CP*K	CP+S	(CP+S)*M
E.21	EDILIZIA	3.875.068,35	5,3157317700%	1,20	QbII.27	0,1300	52,00%	32.134,17	6.619,66	38.753,83	20.151,99
S.03	STRUTTURE	1.343.587,75	6,5374766800%	0,95	QbII.27	0,1300	52,00%	10.847,84	2.234,66	13.082,50	6.802,90
IA.01	IMPIANTI	739.660,90	7,4914537900%	0,75	QbII.27	0,1300	51,00%	5.402,61	1.112,94	6.515,55	3.322,93
IA.02	IMPIANTI	777.547,58	7,4025998100%	0,85	QbII.27	0,1300	51,00%	6.360,24	1.310,21	7.670,45	3.911,93
IA.03	IMPIANTI	1.304.015,42	6,5800320100%	1,15	QbII.27	0,1300	51,00%	12.827,79	2.642,53	15.470,33	7.889,87

2. DURATA DELL'APPALTO

2.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sulla base del tempo massimo stimato dalla Stazione Appaltante di **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati validazione della documentazione relativa al livello di progettazione esecutiva per una durata pari ad un ulteriore intervallo temporale a quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara (per la verifica del livello di progettazione definitivo) e sulla base del tempo massimo stimato dalla Stazione Appaltante di **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi** per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 81.492,66 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto è pari ad € 162.985,30 al netto di Iva e degli oneri previdenziali ed assistenziali.

I termini per lo svolgimento della verifica rispetto ad eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati progettuali non dovranno superare i 15 (quindici) giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti.

Ai sensi della lettera a) dell'art. 17 del Capitolato, non costituisce valido motivo per prolungare la durata del servizio la richiesta di chiarimenti e osservazioni al RUP nell'ambito delle comunicazioni disciplinate dall'articolo medesimo. Si rimanda agli artt. 12 e 17 del Capitolato.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla presente gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara,

mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

4. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) Requisiti ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) e 26, comma 6, lett. b) D. Lgs. 50/2016

Ai sensi degli artt. 83, comma 1, lett. a) e 26, comma 6, lett. b), del Codice, è richiesto ai concorrenti, a pena di esclusione, di essere accreditati quali organismi di controllo ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ovvero (essere) operatori economici (di cui all'articolo 46, comma 1, del codice) abilitati all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria che dispongano al loro interno di un sistema di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

b) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

d) Requisiti ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) e 26, comma 6, lett. b) D. Lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. b), del Codice, è richiesto ai concorrenti, a pena di esclusione, di essere accreditati quali organismi di controllo ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ovvero (essere) operatori economici (di cui all'articolo 46, comma 1, del codice) abilitati all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria che dispongano al loro interno di un sistema di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

e) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 13.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera a) il concorrente deve produrre la certificazione rilasciata dall'ente competente per l'accreditamento quale organismo di controllo.

Come riportato nell'art. 7 del Capitolato il gruppo di lavoro indicato in offerta dovrà coincidere con quello in fase di esecuzione ovvero non potrà subire alcuna variazione se non **approvata formalmente dalla Stazione Appaltante**, previa trasmissione a questa di specifica richiesta di sostituzione di uno dei componenti con un altro avente requisiti di partecipazione uguali o superiori rispetto a quelli presentati in sede di offerta per il componente da sostituire.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale minimo

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € 81.492,66 (IVA e oneri previdenziali esclusi). Tale importo è richiesto a garanzia dell'affidabilità dell'impresa concorrente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) e 26, comma 6, lett. b) D. Lgs. 50/2016** di cui al punto **5.1 lett. a) e lett. d)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia, che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **5.1 lett. b)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti (Art. 4 D.M. 263/2016).

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 5.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **0 lett. e)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 5.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

5.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) e 26, comma 6, lett. b) D. Lgs. 50/2016** di cui al punto **5.1 lett. a) e lett. d)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia, che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **0 lett. b)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 5.1 lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 5.1 lett. e)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 0.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 13.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 13.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla singola gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 13.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 13.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una **garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 1, del Codice, o pari ad altro inferiore importo determinato sulla base dell'art. 93, comma 7, del Codice.

La cauzione dovrà essere costituita a favore dell'Università degli Studi di Cagliari- Direzione Acquisti e Appalti- Via Università' 40- 09124 - Cagliari - Codice fiscale: 80019600925.

2. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita mediante, a scelta del concorrente:

a. quietanza comprovante il versamento in contanti (fermo restando il limite di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), o con bonifico, o con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso Banco di Sardegna Sede di Cagliari intestato all'Università degli Studi di Cagliari, indicando il codice IBAN.- IT51T010150480000000043280, (Codice BIC SWIFT: BPMOIT22 per i versamenti provenienti da circuiti esteri), Causale: indicare il CIG di riferimento e il Servizio forniture e servizi –Direzione Acquisti e Appalti.

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n° 31;
4. avere validità per almeno 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (realizzati attraverso la digitalizzazione mediante sistemi OCR o semplice digitazione del testo), sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata da parte dell'operatore economico (Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici richiamate al comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82);
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (realizzata mediante scansione di documento cartaceo in TIFF o JPG) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, unitamente alla cauzione provvisoria e alla dichiarazione di impegno anche una autodichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, oppure, in alternativa, una autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le strutture oggetto della procedura è **facoltativo**.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a protocollo@pec.unica.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13.00 del giorno **3 marzo 2021**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Tutti i documenti relativi alla procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement "Appalti & Contratti" in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **13:00 del giorno 15/03/2021** pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Il termine di ricezione delle offerte è stato determinato in attuazione della disposizione contenuta nel comma terzo dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. L'espletamento del servizio di verifica del progetto definitivo si inserisce nell'ambito di un progetto finanziato con contributi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2017-2013 – Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza" Delibere CIPE 78/2011 e n. 93/2012. La realizzazione del progetto di riqualificazione del plesso immobiliare dell'ex clinica pediatrica deve rispettare le scadenze temporali dettate dal finanziamento, tali da giustificare una riduzione dei termini di presentazione delle offerte.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dalla documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18 e dall'offerta economica, di cui al successivo paragrafo 22. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 13.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 13.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 5.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 5.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma elettronica, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **5.1 lett. a), d) e lett. e)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 12;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 12;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 6** (protocollo di legalità); **n. Errore. L'origine r** iferimento non è stata trovata. (codice di comportamento); **n. 7** (operatori non residenti); **n. 11** (privacy) e, ove pertinente, **n. 12** (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 6** (protocollo di legalità); **n. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (codice di comportamento); n. 7** (operatori non residenti); **n. 11** (privacy) e, ove pertinente, **n. 12** (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

13.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
14. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".
15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE del subappaltatore;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
18. file bollo

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

19. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

[Nel caso studi associati]

20. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

- I. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

- a) Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell'offerta: affinità del servizio pregresso**» l'operatore dovrà presentare **una relazione illustrativa** dove dovrà rappresentare due servizi affini già eseguiti su interventi per classi e categorie preferibilmente simili, per dimensione e per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'appalto, ritenuti maggiormente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e indicativi della professionalità e adeguatezza dell'offerta sotto tale profilo.

Per la valutazione di tale elemento l'operatore dovrà produrre una relazione **composta da un numero massimo di 6 pagine formato A4 o 3 pagine formato A3**, per ogni intervento, più pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere verdana, corpo 10, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine. Dalla documentazione presentata dovrà risultare in particolare, per ogni intervento, il criterio di riferimento, la tipologia di struttura e di impianti, il livello di prestazione svolta ed il relativo onorario IVA e oneri previdenziali esclusi, la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori, il luogo di esecuzione, il committente, il periodo di esecuzione, l'indicazione delle classi e categorie (con l'indicazione dei relativi importi IVA esclusa) nelle quali l'opera si suddivide, la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico.

I due servizi potranno essere complessivi (Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione più Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione) o parziali.

Saranno valutate migliori le offerte che evidenzino in maniera chiara il livello di specifica e pertinente professionalità, affidabilità, e quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che l'operatore ha eseguito progetti che per caratteristiche tecniche e dimensionali rispondono meglio alle esigenze delle opere oggetto di intervento.

- b) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta - tipologia del servizio svolto**» l'operatore dovrà redigere **apposita relazione** dalla quale emerga la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta descrivendo la tipologia del servizio affine svolto. La relazione dovrà essere composta da un numero **massimo di 30 pagine** (15 fogli fronte e retro), formato A4, carattere verdana, corpo 10 interlinea 1,5 margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine.

Dalla documentazione presentata dovrà risultare in particolare la tipologia di struttura e di impianti, l'eventuale specifica relativa all'esecuzione del servizio di verifica preventiva della progettazione (indicando il livello di progettazione oggetto di verifica) ed il relativo onorario IVA e oneri previdenziali esclusi, altrimenti il livello di prestazione svolta ed il relativo onorario IVA e oneri previdenziali esclusi, la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori, il luogo di esecuzione, il committente, il periodo di esecuzione, l'indicazione delle classi e categorie (con l'indicazione dei relativi importi IVA esclusa) nelle quali l'opera si suddivide, la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico.

Saranno valutate migliori le offerte che evidenzino in maniera chiara l'esecuzione del servizio di verifica preventiva della progettazione rispetto ad attività di progettazione e direzione lavori.

- c) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta – metodologia operativa**» l'operatore dovrà produrre apposita **relazione** composta da un **numero massimo di 30 pagine** (15 fogli fronte e retro), formato A4, carattere verdana, corpo 10 interlinea 1,5 margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio

delle pagine. Per tale criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende effettuare le attività di verifica preventiva della progettazione.

Verranno anche considerati nella valutazione del criterio:

- l'adeguatezza dell'approccio metodologico;
- adozione di sistemi di tracciabilità documentale, eventualmente nell'ambito di un sistema di controllo della qualità, con o senza utilizzo di check-list;
- le modalità di esecuzione del servizio;
- la chiarezza nell'esposizione;
- la puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della progettazione;
- l'utilizzo di documentazione e format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro delle verifiche eseguite.

Nella relazione dovrà essere rappresentata la proposta metodologica di svolgimento delle attività e delle prestazioni professionali, nonché l'indicazione delle risorse umane messe a disposizione nella fase di verifica della progettazione definitiva. Nella relazione dovrà essere descritta la metodologia operativa che sarà utilizzata nello svolgimento del servizio, con particolare riguardo al sistema di conduzione delle verifiche, alle procedure di verifica a seguito di introduzione di modifiche e/o revisioni, agli applicativi utilizzati, alle modalità ed ai mezzi di riduzione dei tempi di gestione della non conformità e dei conseguenti adeguamenti progettuali.

- d) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta: attività di coordinamento**» dovrà essere prodotta una **relazione** composta da un **numero massimo di 30 pagine** (15 fogli fronte e retro), formato A4, carattere verdana, corpo 10 interlinea 1,5 margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine. Nella relazione dovrà essere descritta la metodologia operativa da utilizzare nello svolgimento del servizio, con particolare riguardo all'attività di coordinamento, agli aspetti di carattere organizzativo funzionali all'espletamento integrato e sinergico dell'attività di verifica relativamente a: criteri e sistemi di interfaccia con la struttura di progettazione e con il RUP, reporting intermedio in merito alle verifiche propedeutiche alla redazione dell'elaborato finale.
- e) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta: qualificazione delle risorse umane che si intende coinvolgere**» dovrà essere prodotta una **relazione** composta da un **numero massimo di 30 pagine** (15 fogli fronte e retro), formato A4, carattere verdana, corpo 10 interlinea 1,5 margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine.

Nella relazione dovrà essere descritto il livello di qualificazione professionale delle risorse umane che si intende coinvolgere nella composizione del gruppo di verifica anche in termini di multidisciplinarietà ed esperienza e l'organizzazione dello stesso. La completezza dell'organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto in termini di varietà ed esperienza nelle seguenti categorie oggetto del definitivo: S.01, T.01, I.B08, I.B11, IA.04, IB.12.

Verranno anche considerati nella valutazione del criterio:

- titoli, competenze e qualifiche del gruppo di lavoro proposto che si intende adottare per l'espletamento del servizio al fine della migliore gestione delle attività;

- la rappresentazione schematica del processo di monitoraggio e verifica delle attività e di interazione fra tutti i soggetti coinvolti

Per ogni criterio saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della prestazione proposta, l'articolazione e la coerenza temporale delle attività, l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito. Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei. Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero. Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello E allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) dichiarazione del ribasso percentuale che si intende applicare sull'importo a base di gara (tale percentuale deve essere indicata sia in cifre che in lettere). Verranno prese in considerazione fino a n. 3 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
- b) dichiarazione della riduzione percentuale da applicarsi sul tempo massimo di 45giorni naturali e consecutivi per il livello progettuale da verificare, in misura comunque non superiore a 30%;

Nel caso di divergenza fra i valori espressi in lettere e quelli espressi in cifre prevale il valore espresso in lettere; in caso d'incomprensibilità del valore espresso in lettere si considererà il valore indicato in cifre.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 13.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella.

<u>Criterio</u>	<i>Pt. 70 massimo</i>
1) Professionalità e adeguatezza dell'offerta: affinità del servizio pregresso	20
2) Professionalità e adeguatezza dell'offerta: tipologia del servizio svolto	10
3) Caratteristiche metodologiche dell'offerta: metodologia operativa	15
4) Caratteristiche metodologiche dell'offerta: attività di coordinamento	10
5) Caratteristiche metodologiche dell'offerta: qualificazione delle risorse umane che si intende coinvolgere	15
Totale	70

1) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta: affinità del servizio pregresso (fino a 20 punti)

Il criterio 1) verrà valutato con particolare riferimento all'affinità dei servizi già svolti con quello oggetto della presente procedura, premiando il maggior grado di affinità tra il servizio oggetto della presente gara e quelli descritti dall'offerente. In particolare, l'affinità sarà valutata in relazione a profili quali:

- a) tipologia di struttura e di impianti;
- b) classi e categorie di lavori con la suddivisione dei relativi importi;
- c) complessità;
- d) dimensione dell'opera;
- e) valore;

A tal fine, il concorrente dovrà redigere una relazione illustrativa di due servizi già svolti affini (secondo le classi e categorie di opere ricavabili dalle tariffe professionali) a quello oggetto dell'affidamento, ritenuti maggiormente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e indicativi della professionalità e adeguatezza dell'offerta sotto tale profilo.

2) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta: tipologia del servizio svolto (fino a 10 punti)

Con riferimento al criterio 2) verrà valutata la tipologia del servizio svolto, premiando le attività di verifica rispetto ad attività di progettazione e direzione lavori. A tal fine il concorrente dovrà redigere apposita relazione dalla quale emerga la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta.

3) Caratteristiche metodologiche dell'offerta: metodologia operativa (fino a 15 punti)

In relazione al criterio 3), la valutazione sarà effettuata in riferimento alla metodologia operativa che sarà utilizzata nello svolgimento del servizio, con particolare riguardo al sistema di conduzione delle verifiche, alle procedure di verifica a seguito di introduzione di modifiche e/o revisioni, agli applicativi utilizzati,

alle modalità ed ai mezzi di riduzione dei tempi di gestione della non conformità e dei conseguenti adeguamenti progettuali, così come descritti nella relazione illustrativa all'uopo predisposta contenente la proposta metodologica di svolgimento delle attività e delle prestazioni professionali, nonché l'indicazione delle risorse umane messe a disposizione nella fase di verifica della progettazione definitiva.

4) Caratteristiche metodologiche dell'offerta: attività di coordinamento (fino a 10 punti)

Con riferimento a tale criterio, verranno valutati gli aspetti di carattere organizzativo funzionali all'espletamento integrato e sinergico dell'attività di verifica relativamente a: criteri e sistemi di interfaccia con la struttura di progettazione e con il RUP, reporting intermedio in merito alle verifiche propedeutiche alla redazione dell'elaborato finale; è richiesta una relazione illustrativa.

5) Caratteristiche metodologiche dell'offerta: qualificazione delle risorse umane che si intende coinvolgere (fino a 15 punti)

Il criterio 5) verrà valutato con particolare riguardo al livello di qualificazione professionale delle risorse umane che si intende coinvolgere nella composizione del gruppo di verifica anche in termini di multidisciplinarietà ed esperienza. La completezza dell'organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto in termini di varietà ed esperienza nelle seguenti categorie oggetto del definitivo: S.01, T.01, I.B08, I.B11, IA.04, IB.12. E' richiesta una relazione sulle caratteristiche metodologiche.

16.1.1 CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA

	<i>Punt. Massimo 30</i>
1) Ribasso Tempo di esecuzione riduzione percentuale con riferimento al tempo massimo di 45 giorni naturali e consecutivi	20
2) Ribasso unico percentuale sul prezzo	10

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie, prescindendo dalla motivazione della preferenza attribuita.

Pertanto, per ogni coppia di offerte confrontate egli esprime la sua preferenza con una scala di valori tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima).

Gli esiti dei confronti vengono riportati in una semi matrice avente tante righe quante sono le offerte (N) e tante colonne quanto sono le offerte meno 1 (N-1), nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

La tabella assume la seguente connotazione:

A	B	C	D	E	F	G....	N-1
A	A vs B	A vs C	A vs D	A vs E	A vs F	A vs G....	A vs N-1
	B	B vs C	B vs D	B vs E	B vs F	B vs G....	B vs N-1
		C	C vs D	C vs E	C vs F	C vs G....	C vs N-1
			D	D vs E	D vs F	D vs G....	D vs N-1
				E	E vs F	E vs G....	E vs N-1
					F	F vs G....	F vs N-1
						N	N vs N-1

Ogni casella riporta l'esito del confronto tra le due offerte indicate nelle lettere in colonne e righe: ad esempio la prima cella indica l'esito del confronto tra A e B etc.

Ogni commissario effettua, per ciascun criterio il confronto tra ciascuna coppia di offerte ed esprime una preferenza secondo la scala riportata in precedenza. Alla fine della compilazione la tabella assume una configurazione tipo quella riportata di seguito:

A	B	C	D	E	F	G....	N-1
A	A 6	A 5	D 3	A 2	F 4	A 5	A 3
	B	C 3	BD 1	BE 1	F 3	B 2	B 3
		C	C 3	C 4	C 2	G 5	C 4
			D	E 5	D 6	D 6	D 2
				E	EF 1	E 2	E 3
					F	G 3	F 4
						N	

La tabella indica ad esempio che nel confronto tra A e B il commissario che la ha compilata ha preferito A al massimo grado possibile, che B e D sono indifferenti etc.

Al termine dei confronti, si procede a trasformare la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Il metodo consiste nel calcolare la somma dei coefficienti, attribuiti da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", dell'elemento di natura qualitativa relativo a ciascun offerente ottenuto dalla costruzione della matrice triangolare ottenuta secondo quanto prima evidenziato attraverso l'uso di un'opportuna scala semantica, e nel riparametrare, per ciascun criterio, i valori ottenuti al valore massimo risultante per il rispettivo criterio qualitativo, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato (ovvero all'offerta per la quale è stata calcolata la somma più alta) e successivamente riparametrando tutti gli altri valori delle restanti offerte (sempre per singolo criterio).

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula bilineare:

Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
 A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
 $X = 0,90$
A max = valore del ribasso più conveniente

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i = punteggio concorrente *i*;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
 P_a = peso criterio di valutazione *a*;
 P_b = peso criterio di valutazione *b*;

 P_n = peso criterio di valutazione *n*.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **16 marzo 2021**, alle ore 10 presso l'ufficio coordinamento gare d'appalto, sito al secondo piano del Palazzo del Rettorato, via Università 40, Cagliari e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma telematica di negoziazione adottata dalla Stazione Appaltante, Appalti e Affidamenti almeno cinque giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica Appalti e Affidamenti, almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara, nominato dalla Stazione Appaltante con provvedimento successivo alla termine di scadenza per la presentazione delle offerte procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi informatici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Durante la seduta il seggio procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) rimettere gli atti alla Stazione Appaltante per l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara, in seduta pubblica la cui data sarà tempestivamente comunicata, procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, al fine di verificarne la regolarità formale.

Una volta verificata la regolarità, il seggio procederà all'estrazione dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice sulla base della rosa di nomi indicati dal Responsabile Unico del procedimento.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Dei lavori della Commissione è redatto apposito verbale.

Conclusi i lavori della Commissione, il seggio procederà in seduta pubblica a comunicare i punteggi attribuiti alle offerte e ad aprire le buste contenenti l'offerta economica.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal seggio in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il seggio chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria”]. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.600,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.